

Allegato A

Convenzione tra Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e l'Azienda Usl Toscana Centro per attività clinico-assistenziale nell'ambito della Ginecologia Oncologica, ed in particolare dell'Ecografia Oncologica

TRA

la **Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS** (codice fiscale: 13109681000), con sede in Roma, Largo F. Vito n. 1, in persona del Direttore Generale, Prof. Marco Elefanti (di seguito, anche "Fondazione");

E

l'Azienda USL Toscana Centro, in seguito per brevità "Azienda USLTC", con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, Partita IVA e Codice Fiscale 06593810481, rappresentata per il presente atto nella persona della dr.ssa Rita Bonciani nata a Firenze il 21.03.1963, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ domiciliata per la carica presso il medesimo;

congiuntamente come "Parti";

PREMESSO CHE:

- la Fondazione ha la titolarità e la gestione del Policlinico Universitario A. Gemelli, ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione (di seguito, anche, "Policlinico Gemelli"); e ha ottenuto, con decreto del Ministero della Salute del 28 febbraio 2018, il riconoscimento quale Istituto di Ricovero e

Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)

-- l'Azienda USLTC ha attivato una Struttura Dipartimentale dedicata alla Chirurgia Ginecologica mininvasiva, con l'obiettivo di creare un centro di riferimento aziendale all'avanguardia per tecniche e tipologie di interventi chirurgici ginecologici;

---la Fondazione e l'Azienda USLTC hanno attivato negli anni una collaborazione per lo svolgimento di attività clinico-assistenziale - oncologica, anche al fine di accrescere il patrimonio di conoscenze scientifiche dei medici coinvolti, tramite sottoscrizione di appositi accordi convenzionali;

--- l'Azienda USLTC, con nota Prot. n. 12706 del 17.02.2023, inviata a mezzo PEC alla Fondazione, ha comunicato l'interesse a proseguire nella collaborazione intercorsa tramite formalizzazione di un nuovo accordo convenzionale, essendo il precedente scaduto il 19.04.2023

--- la Fondazione, con nota Prot. aziendale USLTC n. 25565 del 14.04.2023 inviata a mezzo PEC all'Azienda USLTC, si è di fatto resa disponibile al proseguimento della collaborazione tramite sottoscrizione di un nuovo accordo convenzionale.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - Premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito anche "Convenzione" o "Accordo").

Art.2 - Oggetto

La Fondazione e l'Azienda USLTC concordano di collaborare per lo

svolgimento di attività clinico-assistenziale nell'ambito della Ginecologia Oncologica, ed in particolare dell'Ecografia Oncologica (di seguito anche "Prestazioni"), mediante personale medico afferente all'U.O.C. di Ginecologia Oncologica diretta dal Prof. Giovanni Scambia (di seguito, anche i "Medici" o i "Professionisti").

Le prestazioni verranno rese presso le strutture dell'Azienda USLTC, con riferimento all'attività di ecografia di interesse alla Struttura Dipartimentale SOS Chirurgia Ginecologica Mininvasiva.

I nominativi dei Medici, individuati dalla Fondazione tra professionisti dotati delle competenze ed esperienze necessarie, saranno indicati mediante comunicazione scritta scambiata tra i Referenti di cui al successivo art. 9.

Art. 3 - Modalità di svolgimento

Le prestazioni saranno svolte sempre compatibilmente con la piena regolarità delle prestazioni istituzionali erogate dalla Fondazione – mediante accessi programmati con cadenza quindicinale, per un impegno orario stimato di circa 16 ore mensili, secondo un calendario preventivamente concordato tra le Parti.

La frequenza e la durata degli accessi potrà subire variazioni rispetto a quella indicata nel presente accordo e dovrà essere preventivamente concordata tra le parti.

Art. 4 – Locali ed attrezzature

Le attività oggetto della presente convenzione dovranno essere eseguite presso i locali dell'Azienda USLTC la quale garantisce l'idoneità dei locali e delle attrezzature, così come previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione allo svolgimento delle attività sanitarie ed alle leggi sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.).

L'Azienda USLTC si impegna altresì a mettere a disposizione dei professionisti della Fondazione, i materiali, la collaborazione del personale necessario e quant'altro utile e di supporto all'espletamento delle attività oggetto di convenzione.

Art. 5 – Rapporti economici, fatturazione e rendicontazione

L'Azienda USLTC si impegna a riconoscere alla Fondazione, per lo svolgimento delle prestazioni nei termini indicati nella presente Convenzione un importo omnicomprensivo mensile (IVA esente) pari ad € 1.246,00 (milleduecentoquarantasei/00).

Al fine del riconoscimento della remunerazione economica delle attività di cui alla presente convenzione, la presenza dei professionisti della Fondazione presso i locali dell'Azienda USLTC, dovrà essere opportunamente tracciata e registrata, in apposito modulo, dallo stesso medico sotto la propria responsabilità, in modo che vengano attestati per ciascun accesso, il giorno e le ore effettuate dell'attività, dal professionista di riferimento, di cui alla presente convenzione. Copia delle suddette rendicontazioni, opportunamente convalidati dai referenti di entrambe le parti di cui all'art. 9, dovranno essere poi trasmesse alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici all'indirizzo convenzioni.soggettipubblici@uslcentro.toscana.it con cadenza trimestrale.

L'Azienda USLTC si impegna a provvedere al pagamento, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura su conto corrente bancario IBAN: IT42B0200805314000400266478, intestato alla Fondazione che dovrà essere corredato dei reports degli accessi del periodo di riferimento, opportunamente convalidati dai referenti di entrambe le parti.

Art. 6 – Responsabilità e assicurazioni

L'Azienda USLTC assume piena ed esclusiva responsabilità per le attività assistenziali e sanitarie da essa erogate ai pazienti, anche valendosi delle prestazioni eseguite dalla Fondazione nel corso del rapporto di collaborazione disciplinato dalla presente Convenzione. La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per le attività oggetto di convenzione è a carico dell'Azienda beneficiaria delle prestazioni (Azienda USLTC), salvo rivalsa nei confronti del personale medico che ha eseguito la prestazione, in caso di dolo o colpa grave, in osservanza della Legge n. 24/2017 e di ogni altra norma applicabile.

Nel caso in cui il Medico della Fondazione, nell'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione, subisse un infortunio coperto dall'INAIL, l'Azienda è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Fondazione che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge. L'Azienda USLTC e la Fondazione saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte dei Professionisti per il raggiungimento della sede di effettuazione della attività oggetto del presente accordo.

Art. 7 - Sicurezza e Salute lavoratori

L'Azienda USLTC, in relazione all'attività svolta dai professionisti della Fondazione individuati, dà assicurazione di adempimento, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed altri, nonché di quanto disposto dal Decreto Legislativo n.101 del 31 luglio 2020 in materia di radiazioni ionizzanti.

Art. 8 – Prevenzione della corruzione e trasparenza

Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le

specifiche norme di riferimento in materia di anticorruzione, anche per quanto riguarda il divieto *patoufflage* (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013) e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Le parti si attengono al rispetto dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle parti in quanto pubblicati on-line nei siti istituzionali, Sezione "Amministrazione Trasparente".

Le parti sono tenute altresì a garantire l'assenza di cause di incompatibilità del personale eventualmente impiegato, ai sensi della L. 662/96 e/o del Decreto Legislativo 165/2001 art. 53, e L. 412/91 e si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di illeciti previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a eseguire le prestazioni oggetto della presente

Convenzione nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della presente convenzione, le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679. Le parti sono tenute ad osservare le disposizioni del citato Regolamento e quelle del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione le unità di personale messe a disposizione dalla Fondazione operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sulla base di formale designazione e autorizzazione scritta al trattamento quale incaricato esterno, adottata dal Responsabile di Struttura (Referente del trattamento dell'Azienda ospitante), ove il professionista presta la propria attività. La designazione si intende estesa alle ulteriori, eventuali rinnovi della Convenzione.

Art. 10 - Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione, le informazioni di carattere sanitario, scientifico, aziendale e più in generale le informazioni di natura confidenziale e/o riservate che siano state prodotte dall'altra parte nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

Resta salva l'ipotesi in cui la divulgazione e/o comunicazione delle informazioni sia espressamente autorizzata dall'altra Parte o compiuta in

esecuzione di un obbligo di legge o di un ordine dell'Autorità.

Art. 11 - Referenti e comunicazioni PEC

Sono indicati, quali Referenti delle Parti per la corretta esecuzione di quanto previsto nella presente Convenzione:

- per la Fondazione:

- referente scientifico: Dott.ssa Francesca Ciccarone;

- referente amministrativo: Dott.ssa Adriana Cassano.

- per l'Azienda:

- referente scientifico e coordinatore delle attività oggetto della convenzione:

Dott. Alberto Mattei

- referente e coordinatore dell'attività ecografica territoriale: Dr.ssa Valeria Dubini.

I nominativi dei Referenti potranno essere modificati tramite PEC.

Ogni comunicazione ufficiale inerente il presente Accordo avrà efficacia unicamente se effettuata via posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi Pec:

Azienda USL TC: convenzionisoggettipubblici.uslcentro@postacert.toscana.it

Fondazione: affari.legali.gemelli@pec.it.

Art. 12 – Decorrenza – Durata - Rinnovo - Risoluzione

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ultima firma digitale, con durata di due anni. Le Parti si danno reciprocamente atto che, per eventuali prestazioni rese nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, vengano applicate le condizioni giuridiche ed economiche stabilite nel presente accordo a decorrere dal 21/04/2023.

Le Parti, a seguito di valutazione positiva dell'attività svolta, dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati e della permanenza delle motivazioni del

rapporto convenzionale, possono concordare il rinnovo del presente atto per un ulteriore anno mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC, su richiesta dell'Azienda USLTC da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza prevista.

Le Parti si riservano di recedere mediante comunicazione scritta da inviare all'altro contraente, tramite PEC, con preavviso di 60 giorni. Il presente atto potrà essere risolto qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa ad essa non imputabile, di proseguire le attività previste nel medesimo Accordo.

La risoluzione della Convenzione per impossibilità sopravvenuta non comporterà alcun diritto di ciascuna Parte ad avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori a quanto convenuto.

Le parti concordano la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno 90 giorni dalla data di scadenza della convenzione, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi, qualora si rendesse necessaria per approfondimenti al fine della formalizzazione di un nuovo accordo convenzionale.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

Le clausole previste dal presente Accordo, sono da considerarsi essenziali, talché la violazione di anche una sola di esse, darà luogo alla risoluzione di diritto dell'Accordo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il presente Accordo decade di diritto nei seguenti casi:

- accertati casi di incompatibilità addebitabile a responsabilità delle parti;
- violazione obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento della Azienda o nel Codice Etico della Fondazione;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;

- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di rapporto contrattuale.

Art. 14 – Modificazioni o integrazioni

Le Parti precisano che eventuali modificazioni o integrazioni della presente Convenzione avranno efficacia e potranno essere concordate tra i contraenti solo in forma scritta.

Art. 15 –Spese e clausole finali

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico dell'Azienda USLTC beneficiaria delle prestazioni che se le assume, assolvendole virtualmente giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Firenze 1, prot. 104296 del 04/12/2015.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86 e il relativo onere fa alla parte interessata alla registrazione.

Il Foro territorialmente competente a decidere in merito a qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al presente atto, sarà esclusivamente quello di Firenze.

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici

Dr.ssa Rita Bonciani (firmato digitalmente)

Per la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Il Direttore Generale - Prof. Marco Elefanti (firmato digitalmente)